

Proposta di direttiva del Consiglio che modifica, in relazione alla durata di applicazione dell'aliquota minima in materia di aliquota normale, la direttiva 77/388/CEE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto

(2001/C 29 E/13)

COM(2000) 537 def. — 2000/0223(CNS)

(Presentata dalla Commissione il 20 settembre 2000)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 93,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando quanto segue:

(1) Secondo l'articolo 12, paragrafo 3, lettera a) della direttiva 77/388/CEE del Consiglio del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme ⁽¹⁾, il Consiglio fissa il livello dell'aliquota normale da applicare dopo il 31 dicembre 2000.

(2) L'aliquota normale dell'imposta sul valore aggiunto attualmente in vigore nei vari Stati membri, cui si aggiungono i meccanismi del regime transitorio, assicura un funzionamento sostenibile di tale regime, è opportuno tuttavia evitare, perlomeno nel periodo di attuazione di una nuova strategia di semplificazione e modernizzazione della legislazione comunitaria attualmente in vigore in materia di IVA, quale è stata esposta nella comunicazione della Commissione del 7 giugno 2000 ⁽²⁾, che divergenze sempre più accentuate fra le aliquote normali dell'imposta applicate dagli Stati membri inducano squilibri strutturali nella Comunità e distorsioni di concorrenza in vari settori dell'economia.

(3) Appare pertanto opportuno che l'attuale livello minimo del 15 % per l'aliquota normale sia conservato per un ulteriore periodo sufficientemente lungo per consentire l'attuazione della citata strategia di semplificazione e modernizzazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

All'articolo 12, paragrafo 3, lettera a) della direttiva 77/388/CEE, il primo e il secondo comma sono sostituiti dai seguenti:

«L'aliquota normale dell'imposta sul valore aggiunto è fissata da ciascuno Stato membro in una percentuale della base imponibile che è identica per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi. Dal 1° gennaio 2001 e fino al 31 dicembre 2005 tale percentuale non deve essere inferiore al 15 %.

Sulla base di una proposta della Commissione, previa consultazione del Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale, il Consiglio fissa all'unanimità il livello delle aliquote normali da applicare dopo il 31 dicembre 2005.»

Articolo 2

1. Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva con decorrenza 1° gennaio 2001. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che adottano nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Essa si applica a decorrere dal 1° gennaio 2001.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

⁽¹⁾ GU L 145 del 13.6.1977, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2000/17/CE (GU L 84 del 5.4.2000, pag. 24).

⁽²⁾ COM(2000) 348 def.